CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. _____ del _____.

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea Consortile che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto. La modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza o audio conferenza viene attivata dal Presidente, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza.

2. Detta modalità di svolgimento dell'Assemblea Consortile potrà essere attivata fuori dai casi espressamente previsti al comma 1, qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità, dandone tempestiva comunicazione ai Componenti ed al Segretario.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente regolamento realizza i principi di trasparenza e tracciabilità. La trasparenza si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Componenti. La tracciabilità è garantita tramite la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
   b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
   c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
   d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
   e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Componenti;
   f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
   g) la garanzia della segretezza delle sedute dell'Assemblea Consortile;
   h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
   i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente convoca le sedute dell'Assemblea Consortile, secondo le modalità ordinarie, evidenziando se la riunione si terrà in modalità telematica.

2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti dell'Assemblea Consortile.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'Assemblea Consortile che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun componente dell'Assemblea Consortile è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Direttore Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti dell'Assemblea Consortile e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando microfono e/o videocamera per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Componenti presenti in sede che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea Consortile in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente, qualora possibile, il Direttore Segretario o suo sostituto. In caso di impossibilità del Direttore Segretario, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

2. I lavori dell'Assemblea Consortile sono regolati dal Presidente.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
   a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla riunione se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15'per consentire la effettiva partecipazione del Componente impossibilitato per motivi tecnici;
   b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'Assemblea Consortile possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori della riunione.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Componenti ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. I Componenti intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il proprio microfono e/o videocamera che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:
   a) per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Componente il microfono e/o videocamera ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
   b) mediante dichiarazione di voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
   - accerta, attraverso il riscontro audio e/o video del Componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
   - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
   - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
   a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
   b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea Consortile.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto del Componente che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:
   - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
   - la dichiarazione con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso. La dichiarazione si intende comunque acquisita se il partecipante non rappresenti, con qualsiasi mezzo, anche telefonicamente, difficoltà tecniche e non chieda la sospensione dei lavori.
   - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
   - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente o dal proponente, e l'esito della relativa votazione.

Art. 13
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio alla disciplina che riguarda lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea Consortile.